

è quanto a dire, si metteva la pena a trasgressori ordinariamente di *dieci ducati correnti* a nostra moneta e come noi parliamo. Questa nostra interpretazione sembra molto più ragionevole di quella, che insegna esigersi lire 5 d'oro in peso, ovvero di certa moneta antica di molto valore. Nè debbe ostare, che quando la pena di L. 5 era per delitto, talvolta a chi non poteva pagarla si surrogò la mutilazione de' membri e la morte stessa. Avvegnachè nel lib. *Bifrons*, pag. 37, vi è questa legge del 1201, 9 Decembris: *Blasphemantes solvant lib. 3, aut projiciantur in aqua*. Io reputo ancora, che lo Statuto siasi regolato in valutar la pena secondo il vecchio valore della Redonda, la quale valesse soldi $62\frac{1}{2}$, cioè soldi $2\frac{1}{2}$ sopra la lira d'oro ordinaria: i quali presi 5 volte fanno in punto soldi $12\frac{1}{2}$ secondo la lezione delli due Mss. Canonici. Anzi si potrebbe conghietturare, che il Zecchino siasi posto a soldi 60, perchè equivalesses alla Lira e Redonda d'oro antica.

504) *Libra ad aurum*, ovvero *ad rationem auri* sono lire ridotte in Ducati da L. 6, 4. Vedremo che L. 66, 9, spese nel funerale di Gio: Foscolo, sono a oro Duc. 10, gr. 17. Vedi n. 493 di sopra.

505) *Librae argenti*. Nell' 829 Giustiniano Partiziaco lascia al Monastero di S. Ilario *centum sexaginta libras argenti*. Si vede chiaro, che parlasi quivi di moneta. Il Sig. Carli I, pag. 443, nel sec. IX valuta la lira di soldi 20, grani d'intrinseco $3336\frac{4}{11}$ circa: che sono Karat. 834 crescenti: i quali al prezzo da noi stabilito (n. 458) importa-

no